

Card aziendali e colonnine pubbliche, arriva il chiarimento dell'Agenzia delle entrate

Auto elettriche con agevolazione

Niente tasse al dipendente sulla ricarica pagata dal datore

L'utilizzo della card fornita per ricaricare l'auto aziendale presso colonnine pubbliche, con addebito del costo al datore di lavoro, non genera reddito tassabile in capo al dipendente poiché, nella determinazione della base imponibile del fringe benefit (i.e., in base alle c.d. tabelle Aci), la spesa per l'energia elettrica risulta già compresa nel calcolo del costo chilometrico d'esercizio. Queste, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre 2025 che si inseriscono nel solco delle importanti precisazioni che l'Amministrazione sta conferendo in materia, come precisato da V. Carratelli, presidente Enbic. La società istante prevedeva di mettere a disposizione dei propri dipendenti (dirigenti) una card per ricaricare il veicolo elettrico o ibrido plug-in concesso in uso promiscuo, accollandosi il sostenimento dei costi per il rifornimento di carburante (rectius, energia), anche per l'utilizzo privato del mezzo, entro un limite annuo prefissato. In tal caso, qualora i chilometri percorsi per ragioni private avessero superato il limite massimo prestabili-

to, il costo chilometrico dell'energia elettrica imputabile all'uso privato della vettura sarebbe stato addebitato al dipendente tramite fattura; a tal fine, il dipendente avrebbe dovuto comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da permettere alla società di determinare, per differenza, i chilometri percorsi per motivi personali. Nel rispondere al contribuente (datore di lavoro - sostituto d'imposta), l'Agenzia, in via preliminare, ha ricordato l'applicazione del generale principio di onnicomprensività, di cui all'articolo 51 del Tuir (secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in occasione del rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile), parimenti ricordando che il criterio generale di valutazione dei beni e servizi ceduti o prestati al dipendente dev'essere individuato nel valore normale degli stessi, come previsto dall'articolo 9 del Tuir. In tale quadro normativo, prosegue l'A-

genzia, si inserisce la previsione di specifiche deroghe nell'articolo 51 del Tuir, tra le quali quella - di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) - dedicata alla tassazione forfetaria dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti. Per tali benefit, fra l'altro, la normativa in oggetto è stata al centro di un recente intervento di riforma, laddove ne è stato riformulato il testo con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, legge n. 207, 30 dicembre 2024) per agevolare una più ampia diffusione della mobilità elettrica; a tal fine, si rammenta che, mediante l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025 (convertito in legge n. 60 del 24 aprile 2025), il legislatore ha introdotto la previsione di un regime transitorio volto a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tassazione. Nel merito della risposta in esame, richiamando le indicazioni fornite nella Circolare n. 326/1997 e

nella risposta a interpello n. 421/2023, l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir - nel definire i criteri di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione per il dipendente - non si concentra sui singoli costi connessi ad un utilizzo effettivo del mezzo, ma prevede un sistema forfetario per determinare il valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo (costo di percorrenza Aci). Questo valore viene calcolato esclusivamente facendo riferimento al costo chilometrico d'esercizio indicato nelle tabelle elaborate dall'Aci, laddove, a tal fine, vengono stimati sia i costi fissi (cioè, che vengono sostenuti indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo) sia quelli che direttamente o indirettamente sono connessi con l'utilizzo del veicolo. Ebbene, secondo l'Agenzia, qualora il datore di lavoro dovesse sostenere anche il costo dell'energia elettrica necessaria per ricaricare il veicolo aziendale a favore del dipendente, per quest'ultimo non deriverebbe alcun reddito imponibile aggiuntivo, poiché il costo del carburante (benzina, gasolio, Gpl, metano ed elettricità) sareb-

be già ricompreso nel valore forfetario desumibile dalle tabelle Aci, tassato in capo al dipendente a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato. In questo contesto, l'Agenzia si è inoltre soffermata sull'ambito applicativo dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir relativamente al trattamento fiscale delle somme addebitate al dipendente (costo chilometrico per la distanza percorsa in eccedenza rispetto al limite annuo prestabilito). Su tale aspetto, l'Agenzia ha ricordato come sia del tutto irrilevante che il dipendente sostenga (o meno), anche in parte, i costi che già sono ricompresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci; perciò, le somme che l'azienda addebiterà al dipendente per il costo dell'energia elettrica relativa all'utilizzo privato del veicolo oltre il limite prefissato, ancorché "trattenute" dall'importo netto in busta paga, non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetario del fringe benefit calcolato secondo le tabelle Aci.

a cura del centro studi Enbic

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it

Carta carburante prepagata, si configura l'emissione di un buono multiuso

DI GIUSEPPE SCALIA
E ANTONIO COLELLA*

L'emissione di una carta nominativa prepagata che consente al titolare di acquistare solamente il tipo di carburante prescelto presso il distributore convenzionato, corrisponde all'emissione di un buono multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972 (decreto Iva). Queste, le conclusioni raggiunte nella risposta a interpello n. 235 del 10 settembre 2025, con cui l'Agenzia delle entrate è intervenuta sull'applicazione delle regole sottese alla disciplina Iva applicabile all'emissione dei c.d. buoni-corrispettivo (voucher), precisando l'ambito applicativo del predetto articolo 6-quater, laddove per buono multiuso si intende quel tipo di voucher per cui, al momento dell'emissione, non è noto il trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni o prestazioni di servizi cui lo stesso dà diritto. Le precisazioni fornite dall'Agenzia si inseriscono nel contesto delle modifiche normative apportate al decreto Iva dal decreto legislativo n. 141 del 29 novembre 2018 (attuativo della direttiva 2016/1065), mediante l'inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater. Nel merito, la società istante, esercente l'attività di distri-

buzione di carburanti per autotrazione, chiedeva chiarimenti in merito alla corretta (e coordinata) applicazione delle disposizioni riferite alla fatturazione elettronica per la ricarica della carta carburante da parte del titolare, con le disposizioni riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi per l'effettuazione del rifornimento da parte dello stesso. Il contribuente, infatti, si ritrovava ad emettere una fattura elettronica al momento della ricarica della carta nominativa ad opera del titolare, quando poi - al momento del rifornimento di carburante con carta prepagata - il corrispondente importo concorreva pure (con Iva) alla formazione del totale dei corrispettivi giornalieri. Dunque, nel prospettare un rimedio alla duplicazione nell'assolvimento dell'Iva, la società istante proponeva di neutralizzare il relativo importo - lo stesso giorno di effettuazione del rifornimento - operando direttamente sul registro dei corrispettivi. Sul punto, l'Agenzia ha dapprima ricordato che, con riferimento alle cessioni di carburante, trovano contemporanea applicazione: (i) l'obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti effettuati ad opera di soggetti passivi (articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del decreto Iva), nonché (ii) l'obbligo di memorizzazio-

ne elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 127/2015). In secondo luogo, ai fini della risoluzione del problema in esame, l'Agenzia ha evidenziato la centralità della disciplina prevista agli articoli 6-bis e ss. del decreto Iva, dedicati, come visto, al trattamento Iva relativo all'emissione dei voucher. Al riguardo, per buono-corrispettivo si intende lo strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi e che reca l'indicazione dei beni o servizi che lo stesso permette di acquistare. Sotto il profilo impositivo, vengono individuate due distinte tipologie di buoni-corrispettivo: i c.d. voucher monouso (art. 6-ter) e i c.d. voucher multiuso (art. 6-quater), la cui distinzione si fonda sulla conoscibilità (o meno) - al momento della rispettiva emissione - della disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione o prestazione cui il buono dà diritto. Dunque, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al decreto legislativo n. 141/2018, l'Agenzia ha ricordato che la differenza fra le due tipologie di voucher dipende dal fatto che al momento dell'emissione sono, o meno, noti tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione; quali la natura,

qualità e quantità dei beni o servizi formanti oggetto dell'operazione sottostante. Sulla base di tali presupposti, l'Agenzia ha ritenuto che il tipo di carta emessa dall'istante dovesse essere considerata quale voucher multiuso, non essendo noti, al momento dell'emissione (i.e., ricarica da parte del titolare), tutti gli elementi richiesti per poter documentare l'operazione sottostante, cioè il rifornimento di carburante. In particolare, al momento della ricarica, non sarebbe nota la quantità di carburante che potrebbe essere effettivamente acquistata dal titolare della carta. Trattasi, infatti, di un elemento (quello della quantità) dipendente da fattori variabili nel tempo e soggetto a fluttuazioni legate all'andamento del mercato e alla politica di prezzi del distributore. Ecco, quindi, nel pensiero dell'Agenzia, che la sola ricarica della carta carburante non può rilevare ai fini Iva, quanto piuttosto l'atto di acquisto del carburante stesso. Pertanto, ove la società abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte rilasciate ai propri clienti, le stesse potranno essere stornate per recuperare l'Iva indebitamente versata, mediante l'emissione di apposite note di variazione.

***e-Ius tax&legal**

© Riproduzione riservata